

APPUNTAMENTO CON IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

23 marzo 2026

**Aliquota agevolata IRES per gli enti religiosi
Differenze interpretative tra Enti e l'Agenzia delle Entrate**

Massimo STRIGLIA
Dottore commercialista in Torino

ART. 6 D.P.R 601 del 29 settembre 1973

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ORA IRES) e' ridotta alla metà nei confronti di.....

c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

Comma 1 lett. c)

***PERCHE' GLI ENTI RELIGIOSI RITENGONO FIN
DA SUBITO DI RIENTRARE IN QUESTA
CATEGORIA AGEVOLATA ?***

....PERCHE' QUESTA NORMA FISCALE AGEVOLATIVA NATA NEL 1973

viene elaborata, nella sua formulazione, in perfetta corrispondenza con l'allora vigente

ACCORDO TRA STATO ITALIANO e SANTA SEDE (11 febbraio 1929),

con l'intento specifico di attribuire ad essa una valenza SOGGETTIVA,

rivolta, cioè all'ente ecclesiastico nella sua interezza e nella totalità delle proprie

manifestazioni ed attività.

e poi

TRA IL 1984 e il 1985 SI MODIFICANO I PATTI LATERANENSI

il 18 febbraio 1984, LO STATO ITALIANO FIRMA A ROMA UN ACCORDO CON LA SANTA SEDE che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

LA LEGGE n. 121 del 25 maggio 1985 RATIFICA e RENDE ESECUTIVO L'ACCORDO E AL COMMA 3 DELL'ART. 7 esplicita che

e..
tra gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione vengono inclusi gli **Enti**

Ecclesiastici civilmente riconosciuti

Più precisamente

Infatti,

l'art. 7 L.121/1985 comma 3 recita

“ Agli effetti tributari, gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza e di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime “

Legge 20 maggio 1985 n. 222 Art. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti

che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

Legge 20 maggio 1985 n. 222 Art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

In quegli anni ci furono anche accordi con altre **confessioni religiose** estendendo la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuta anche ai loro soggetti.

Ad oggi un soggetto giuridico privato è qualificato come **“ente ecclesiastico civilmente riconosciuto se**

1. esiste previo accordo tra lo Stato e la confessione religiosa, recepito poi dall'ordinamento italiano in forza di una legge;
2. la sede dell'ente è nel territorio dello Stato e, in alcuni casi, anche la cittadinanza italiana (o anche comunitaria) del legale rappresentante;
3. l'ente è promosso dalla confessione religiosa e abbia fine di religione e/o culto (e in alcuni casi anche quelli di istruzione e beneficenza)

A tali enti sono poi **riconosciute dalle Intese alcune prerogative tra cui;**

- Il Concordato con la Chiesa Cattolica, quanto la maggior parte delle Intese, precisano anche che agli *“effetti tributari”* gli enti e le attività dirette a scopi di religione o culto sono **“equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”**.

L'aliquota Ires dimezzata non compete, pertanto, agli enti *“non ecclesiastici”* ancorché d'ispirazione religiosa o che svolgono un'attività di natura religiosa in quanto manca una norma legislativa di *“equiparazione”*.

Da ultimo, sempre a causa della mancanza di una previsione legislativa di *“equiparazione”*, l'aliquota Ires dimezzata **non compete neppure ai 36 soggetti giuridici originati da una delle confessioni religiose che non hanno patti, accordi o intese con lo Stato e riconosciuti** in forza dell'art. 2 della L.

1159/1929, *“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato [...]”*.

NEL 2005, con la Risoluzione Ministeriale n. 91 E/2025

L'AGENZIA DELLE ENTRATE SI PRONUNCIA SUL

TEMA DELL'ALiquOTA RIDOTTA, METTE IN

DISCUSSIONE LA VALENZA SOGGETTIVA

DELL'ACCORDO (Legge 121/1985) CON UNA

INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA

NASCE IL CONTENZIOSO IMPORTANTE TRA ENTI

RELIGIOSI e FISCO SULL'APPLICABILITA' DELLA

ALiquOTA RIDOTTA IRPEG/IRES.

Gli ACCERTAMENTI SI FONDANO sulla Risoluzione Ministeriale n. 91 E/2025 in cui l'Agenzia delle Entrate prende spunto dal

parere del Consiglio di Stato del 8 ottobre 1991, n. 1296 e dalla Sentenza Corte di Cassazione (sentenze 29 marzo 1990 n. 2573, 15 febbraio 1995, n. 1633)

l'agevolazione in esame non avrebbe natura meramente soggettiva in quanto, se, da un lato, non e' applicabile a soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma, ancorché svolgenti attività analoga, essa non spetta, tuttavia, per il solo fatto della natura del soggetto.

Configurando un'eccezione al principio di corrispondenza tra capacità contributiva e soggettività deve trovare giustificazione anche nella peculiarità dell'attività esercitata dal soggetto, che, in particolare, deve essere preordinata alla soddisfazione di quei particolari fini che il legislatore ha inteso, di volta in volta, tutelare.

Con la Risoluzione 91/E del 2005 l'Agenzia delle Entrate

Sostiene che

le attività dirette ai fini di religione e culto (ossia quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, come definite dall'articolo 15 della citata legge 222 del 1985) possono applicare l'aliquota ridotta , « ...in quanto attività "tipiche" degli enti di religione e al culto, equiparati, ai fini fiscali, agli enti di beneficenza o istruzione,

le attività diverse (ossia quelle di assistenza, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro di cui allo stesso articolo 15 della legge 222) scontano l'imposta in misura ordinaria.

*La Risoluzione 91/E fa notare che secondo il Consiglio di Stato, possono comunque rientrare **eccezionalmente** nel regime agevolativo determinate attività "diverse", anche se attività commerciali o a scopo di lucro, esercitate in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di "strumentalità immediata e diretta" con il fine di religione e culto, come definito dalla stessa legge 222 del 1985.*

Si tratterebbe, ad avviso del Consiglio di Stato, più in particolare delle prestazioni che, "in concreto intrinseche al fine di religione e di culto...vanno invero qualificate attività di religione e culto e non già quali attività commerciali".

Cita altresì la Cassazione (sentenza n. 2573 del 1990)

L'attività "diversa", rilevante ai fini della applicazione dell'agevolazione, oltre che avere i requisiti menzionati nel parere del Consiglio di Stato, deve in ogni caso porsi in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione e culto, così come definiti dalla legge 222 del 1985.

Diversamente, infatti, attribuendo rilievo decisivo all'autonomia statutaria dell'ente, si avrebbe "una incontrollabile estensione dell'agevolazione, contro il carattere eccezionale di essa, e la possibilità, per il soggetto, di preconstituirsì il regime fiscale più conveniente in contrasto con il principio di effettività dell'imposizione tributaria".

Inoltre la Cassazione....

Di conseguenza è stato escluso il nesso di strumentalità immediata e diretta tutte le volte il cui "l'attività, volta al procacciamento di mezzi economici, per la sua natura intrinseca o per la sua estraneità al fine di religione o culto non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine...ovvero quando si tratti di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un'ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione"

QUINDI ,

**MENTRE GLI ENTI RELIGIOSI (ENTI
ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI)
CONTINUANO AD APPLICARE L'ALiquOTA
RIDOTTA IN QUANTO TALI, SECONDO LA RATIO
INIZIALE DEL CONCORDATO STATO – SANTA SEDE
(VALENZA SOGGETTIVA)**

**...L'AGENZIA DELLE ENTRATE EMETTE
ACCERTAMENTI CONTESTANDO ADDIRITTURA
ANCHE L'APPLICABILITA' DELL'ALiquOTA RIDOTTA
SUI REDDITI FONDIARI (il più delle a volte unica fonte di
sostentamento)**

.... NEL CASO AFFRONTATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CUI ALLA RISOLUZIONE n. 91/E del 2005,

un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce un'attività di tipo ospedaliero, pur fornendo assistenza spirituale, rientrando come tale tra le attività di religione e culto, non può usufruire della suddetta agevolazione atteso che l'attività ospedaliera concretandosi in una vera e propria attività sanitaria non è strumentalmente diretta a fini di religione o di culto.

LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI VARIE REGIONI ACCOLGONO I RICORSI MA LA CASSAZIONE SPOSA LA TESI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SECONDO LA CASSAZIONE

Oltre al profilo soggettivo, la spettanza dell'agevolazione è subordinata anche a requisiti oggettivi.

Non rileva soltanto la tipologia del soggetto, ma anche la natura dell'attività svolta dallo stesso.

IN MOLTI CASI I PROVENTI DAGLI AFFITTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI VENGONO CONSIDERATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIVERSE (QUINDI SENZA IL DIRITTO DELL'IRES AL 12%)

LA CASSAZIONE ACCOGLIE I RICORSI DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE O RESPINGE GLI APPELLI DEGLI ENTI APPELLANTI

**DAL 2013 al 2021 INCOMINCIA A PRONUNCIARSI IN
MODO PIU' CHIARO IN MERITO ALLE ATTIVITA'
DIVERSE MARGINALI**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA UN PO' PIU' DI
CHIAREZZA CON LA CIRCOLARE DI MAGGIO 2022**

**CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 15/E del 17
maggio 2022 ... riprende i concetti con interpretazione
oggettiva ecc ... ma affronta meglio (finalmente) i temi
dell'aliquota ridotta...**

**- sui redditi sulle attività diverse marginali alla luce delle
sentenze della Cassazione Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021;
n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 ottobre 2013**

e..

- sui redditi ritraibili dal mero godimento di un patrimonio immobiliare, in cui non si configura lo svolgimento di attività commerciale, per la quale è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato reso con nota prot. n. 278181 del 30 aprile 2022

ATTIVITA' DIVERSE

Rientrano eccezionalmente nel regime agevolativo i redditi derivanti dalle “attività diverse”, anche se commerciali, esercitate dall’ente in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di religione o di culto.

L’attività “diversa”, esercitata in modo marginale, deve in ogni caso porsi in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione o di culto, così come definiti dalla legge n. 222 del 1985.

la Corte di cassazione

«anche i soggetti che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività commerciale, ma sono identificati e qualificati in base al fine che istituzionalmente perseguono, hanno diritto all'agevolazione (...), qualora l'attività commerciale sia in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine stesso, con la conseguenza che non è tale un'attività volta al procacciamento di mezzi economici, quando, per l'intrinseca natura di esso o per la sua estraneità rispetto al fine (di religione o di culto), non sia con esso coerente in quanto indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine; quando, cioè, si tratti di un'attività volta al procacciamento di mezzi economici da impiegare in un'ulteriore attività direttamente finalizzata, quest'ultima, al culto o alla religione» (cfr., ex multis: Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021; n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 ottobre 2013).

Pertanto, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è venuto a delineare un sistema per cui se l'ente ecclesiastico:

- a)** svolge un'attività commerciale in via “*non prevalente*” e in rapporto di “*strumentalità diretta ed immediata*” con i fini di “*religione o di culto*”, per la quota di reddito ad essa riferibile, **si applica l'aliquota ridotta**;
- b)** svolge un'attività commerciale in via “*non prevalente*” ma in assenza di un rapporto di “*strumentalità diretta e immediata*” con i fini di “*religione o di culto*”, per la quota di reddito riferibile alla stessa, **non spetta l'aliquota ridotta**;
- c)** svolge un'attività commerciale in via “*prevalente*” (idonea a comportare la perdita della qualifica di ente non commerciale), **non spetta l'aliquota**

SUI REDDITI FONDIARI (CHIARIMENTI)

SI PUO' APPLICARE L'ALiquOTA AGEVOLATA

anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare (come nel caso di immobili ricevuti per lasciti e donazioni), **purché** tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di “*religione o di culto*”.

Essendo le attività religiose rese prevalentemente a titolo gratuito, le stesse non potrebbero mai generare di per sé redditi, cui applicare il dimezzamento dell'aliquota.

Trattandosi di mero godimento del patrimonio immobiliare, la destinazione dei relativi proventi in via esclusiva e diretta alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, consente di ricondurre il reddito così ritratto al beneficio della riduzione di aliquota.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRECISA CHE

che il mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, si configura quando la locazione di immobili si risolve nella **mera riscossione dei canoni**, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico.

In linea di principio, infatti, la mera riscossione dei canoni da parte dell'ente religioso, così come l'esecuzione dei pagamenti delle spese riferite agli immobili, non implica di per sé l'esercizio di un'attività commerciale.

Al fine di escludere lo svolgimento di una attività organizzata in forma di impresa, occorre verificare, caso per caso,

- che l'ente non impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato, ovvero che non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato.

In proposito, la sussistenza o meno di un'organizzazione in forma di impresa va riscontrata in base a circostanze di fatto, valutando il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

possono costituire indici idonei a tali fini:

- la ripetitività con la quale si immette sul libero mercato degli affitti il medesimo bene in ragione della stipula di contratti di breve durata;
- la consistenza del patrimonio immobiliare gestito (da valutarsi non isolatamente, ma qualora accompagnata dalla presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione immobiliare);
- l'adozione di tecniche di *marketing* finalizzate ad attirare clientela;
- il ricorso a promozioni volte a fidelizzare il locatario; la “presenza attiva” in un mercato con *spot* pubblicitari *ad hoc*, insegne o marchi distintivi.

L'ipotesi di mero godimento ricorre invero quando gli immobili non sono inseriti in un “contesto produttivo” ma sono posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, attraverso i quali l'ente si sostiene e si procura i proventi per poter raggiungere i fini istituzionali.

In generale, possono ritenersi di mero godimento gli interventi conservativi, quali la manutenzione o il risanamento del bene, ovvero quelli migliorativi, atti a consentirne un uso idoneo, mentre, per converso, non rientra nella predetta nozione una gestione caratterizzata dalla presenza di atti volti alla trasformazione del patrimonio immobiliare.

Dall'ipotesi di mero godimento è escluso l'impiego degli immobili per l'esercizio di vere e proprie attività imprenditoriali, svolte anche per il tramite di soggetti diversi dagli enti ecclesiastici, ma agli stessi in qualche modo collegati.

In definitiva, in base ad una lettura logico-sistematica delle disposizioni in esame, l'agevolazione recata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 trova applicazione ai redditi derivanti dalla locazione di immobili, nel presupposto che sussista in concreto la connotazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e che il reddito derivante dalla locazione possa essere ricondotto al mero godimento del patrimonio immobiliare.

La medesima agevolazione trova applicazione anche ai redditi derivanti dalla vendita degli immobili oggetto di mero godimento secondo l'accezione appena chiarita, sempreché la cessione non si inserisca in un contesto di esercizio di attività commerciale come sopra richiamato.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 28 DICEMBRE 2023 ULTERIORI CHIARIMENTI

La circolare del 2022 ha considerato l'elemento della “*gratuità*” quale presupposto immanente dei “*fini di religione o di culto*”, insito nell'attività istituzionale dell'ente “*religioso*”.

La nuova circolare del 2023 fornire ulteriori precisazioni con specifico riferimento:

- al concetto di “*gratuità*”, innanzi richiamato;
- agli elementi che connotano la gestione statico conservativa del patrimonio immobiliare;
- all'impiego parziale nell'attività istituzionale dell'ente dei proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires.

Concetto di Gratuità

Se un ente nello svolgimento della sua attività istituzionale (di religione o di culto) sia destinatario di contributi (contributi, rimborsi spese o quote partecipative) privi comunque dell'elemento della corrispettività, non fa venire meno il carattere della gratuità **resta confermata l'agevolazione.**

SUI REDDITI DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Fermo restando che la verifica della sussistenza del requisito della commercialità dell'attività svolta richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, delle modalità con le quali è svolta la gestione del patrimonio immobiliare, **si evidenzia che elementi, quali ad esempio la numerosità degli immobili, la durata dei contratti di locazione, le risorse destinate a tale scopo, costituiscono, in via generale, indici rilevanti ma non esaustivi per stabilire l'esistenza dei presupposti ai fini della fruizione dell'agevolazione in argomento.**

si potrebbe incorrere in una gestione degli immobili di tipo commerciale nel caso in cui l'ente disponga di una pluralità di immobili che **concede in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzando gli annunci relativi alla locazione dei propri immobili anche attraverso portali telematici**, e assicurando una determinata gamma di servizi accessori (fornitura di pasti, auto, guide turistiche o altri servizi collaterali) che implichi l'adozione di un sistema organizzativo complesso.

Diversamente, la semplice riscossione di canoni derivanti da contratti di locazione di durata pluriennale, anche se riferita a un numero rilevante di immobili, non implica di per sé lo svolgimento di un'attività commerciale, in quanto, in questo caso, l'ente si limita a gestire il proprio patrimonio attraverso un impiego minimo di risorse, comunque rapportate all'entità del patrimonio stesso e alle necessità della sua gestione statico conservativa e di mero godimento patrimoniale.

In ultimo si precisa che rientrano tra i redditi agevolabili anche quelli catastali inerenti gli immobili strumentali all'attività istituzionale agevolata svolta dall'ente e quelli degli immobili non locati.

L'impiego parziale nell'attività istituzionale dell'ente dei proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita, che hanno beneficiato della riduzione Ires.

- Se l'impiego nell'attività istituzionale non si realizza con riferimento ad un solo periodo d'imposta, ma nel tempo;
- Se si utilizza parte degli stessi per finanziare un'altra attività, svolta dagli stessi enti religiosi, del pari agevolabile ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973;
- Se si destina parte dei proventi per sostenere costi relativi a interventi su immobili che si sviluppino in più periodi d'imposta o per finanziare progetti futuri (lavori o progetti anche approvati ma non ancora iniziati) volti alla costruzione di beni strumentali alle attività istituzionali, alla manutenzione/risanamento del patrimonio immobiliare (anche in termini migliorativi) per consentire un uso idoneo alle finalità proprie dell'ente.

Tali circostanze non comportano la decadenza dall'agevolazione fruita, pur restando fermo l'onere di provare, con apposita documentazione, l'utilizzo dei proventi per le finalità istituzionali, ancorché ripartito in più annualità.

Di contro, nell'ipotesi in cui l'ente, oltre all'attività istituzionale, svolga anche altre attività diverse non totalmente finanziate dai proventi derivanti da quest'ultime, al fine di beneficiare della riduzione Ires sui proventi ritratti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, **dovrà dimostrare di avere altri redditi assoggettati ad aliquota ordinaria che, al netto delle imposte, siano “sufficienti” a finanziarle.**

Attività commerciali, strumentali ai fini di religione o di culto, esercitate in maniera marginale

La circolare n. 15/E del 2022, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la riduzione dell'aliquota Ires è applicabile ai redditi derivanti dalle attività “*diverse*” da quelle di “*religione o di culto*”, ancorché commerciali, esercitate in via marginale dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che dette attività si pongano in rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione o di culto.

La stretta connessione con l'attività istituzionale può desumersi a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui un ente ecclesiastico (parrocchia, diocesi, istituto religioso, fondazione), nello svolgimento dell'attività di formazione del clero e dei religiosi, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli, nonché nell'ambito di specifici percorsi religiosi dedicati ai fedeli, gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di dette attività o percorsi, che si pone in un rapporto strumentale e accessorio alla finalità religiosa, i relativi proventi sono agevolabili.

In tale ipotesi **l'attività è agevolabile** in quanto non riconducibile ad una normale attività ricettiva in considerazione delle diverse regole di accesso alla struttura, svolgimento e fruizione della stessa.

Coerentemente, l'agevolazione non si applica ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche per le quali è assente il collegamento con la sfera di religione o culto. Al riguardo si precisa che la presenza di una cappella all'interno della struttura di per sé non è sufficiente a considerare sussistente tale collegamento.

Possono altresì fruire dell'agevolazione Ires i proventi derivanti dalla gestione di bar parrocchiali o dell'oratorio, ubicati in locali interni alla struttura dell'ente religioso privi di accesso diretto da strada, aventi finalità di aggregazione sociale in continuità con l'azione di educazione e formazione cristiana; o ancora i proventi derivanti dalla gestione di sale parrocchiali/della comunità nei casi di programmazione a tema religioso o comunque connesso con il fine di religione o di culto.

FINO A TUTTO IL 2025 L'AGEVOLAZIONE E' SALVA

LEGGE DI BILANCIO 2019

Legge del 30/12/2018 n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 –

Articolo 1 com 51

In vigore dal 01/01/2019

51. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' abrogato. Ma

Articolo 1 com 52

In vigore dal 13/02/2019

Modificato da: Decreto-legge del 14/12/2018 n. 135 Articolo 1

52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

Articolo 1 con 52 bis

[Salva testo](#)

In vigore dal 13/02/2019

Modificato da: Decreto-legge del 14/12/2018 n. 135 Articolo 1

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8 marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA HA AUTORIZZATO LE NORME FISCALI IN FAVORE DEL TERZO SETTORE –

DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALL'AUTORIZZAZIONE UE DIVENTA OPERATIVA LA DISCIPLINA FISCALE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.

QUINDI DAL 2026

Il **Codice del Terzo Settore (CTS)**, all'art. 4, prevede che gli **Enti religiosi civilmente riconosciuti** – il cui fine di religione e di culto è essenziale, così come è irrinunciabile la soggezione alle norme dell'ordinamento canonico – possano svolgere alcune delle proprie attività sotto l'egida del CTS o come Impresa Sociale solo ove costituiscano uno specifico **“Ramo ETS o IS”**.

In altre parole, tali Enti possono essere sottoposti alla normativa e ai benefici previsti dal CTS, ove costituiscano e destinino un'articolazione funzionalmente autonoma della rispettiva attività di interesse generale al Terzo Settore, fermo il rispetto di tre condizioni fondamentali: (i) l'adozione di un **Regolamento** specifico; (ii) la costituzione di un **patrimonio destinato**; (iii) la separazione delle **scritture contabili**.

.....grazie per l'attenzione

Massimo Striglia